



COMUNE DI MARENO DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

c.a.p. 31010 – Piazza Municipio, 13
c.f. 82006050262

e-mail: info@comune.marenodipiave.tv.it

centralino Tel. 0438-498811
Fax 0438-492190

ORIGINALE INFORMATICO

ORDINANZA N. 17 del 04/06/2020

OGGETTO: Deroga temporanea e facoltativa all'obbligo di chiusura domenicale delle attività di barbieri, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con DPCM 11 marzo 2020 sono state dettate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed è stata disposta, tra l'altro, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui Parrucchieri, barbieri ed estetisti);
- che con i successivi Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri è stata reiterata la sospensione dell'attività dei suddetti servizi fino al 17 maggio 2020;
- che dal 18 maggio 2020 gli esercizi di barbieri, acconciatore ed estetista hanno ripreso l'attività nel rispetto di specifiche linee guida che prevedono l'adozione di misure di sistema - a tutela della salute dei clienti, degli operatori e dei lavoratori - che comportano necessariamente una nuova organizzazione del lavoro con accesso limitato agli esercizi;

CONSIDERATO che l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 48 in data 17 maggio 2020 nel disporre la ripresa delle attività di cui trattasi, ha previsto che, fino al 02 giugno 2020, al fine di consentire nell'immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive;

RICHIAMATI:

- l'articolo 20, comma 3, del vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbieri, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 in data 22/12/2018, il quale prevede che tali esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva, salve le giornate di deroga concesse dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- l'ordinanza n. 32 in data 23/07/2008 che disciplina gli orari delle attività di barbieri, acconciatore ed estetista e in particolare l'articolo 2, comma 1, ove è previsto che: "Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5, è obbligatoria per le attività di barbieri, acconciatore ed estetista la chiusura domenicale e festiva degli esercizi.";

CONSIDERATO che il combinato disposto degli articoli 5, comma 1, e 2, comma 3, dell'ordinanza n. 32 del 23/07/2008, sopra richiamata, dispone, in via permanente, relativamente alla settimana di Pasqua e nel periodo dal 1° al 31 Dicembre, la facoltà per gli esercenti di non osservare l'obbligo di chiusura domenicale e festiva nonché l'obbligo di chiusura infrasettimanale

facoltativamente scelta, fermo restando l'obbligo di chiusura nei giorni 25 e 26 Dicembre, 15 Agosto, Pasqua e 1° Gennaio;

RITENUTO che risponda a ragioni di pubblico interesse consentire in via temporanea, fino al 31 luglio 2020, l'apertura domenicale facoltativa dei suddetti esercizi al fine di ampliare la possibilità di accesso agli stessi da parte della clientela dopo la chiusura protrattasi per oltre due mesi e, nel contempo, agevolare gli operatori del settore nell'organizzare la loro attività potendo contare settimanalmente su una giornata in più di apertura, nonché per meglio rispondere alle esigenze della clientela e della tutela della salute pubblica, garantendo una migliore pianificazione degli accessi;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge 17 agosto 2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

SENTITE le sotto indicate Associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative tramite la richiesta di parere protocollo n. 185 del 13/05/2020, inviata per tutti i Comuni associati dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, contenente un testo tipo di ordinanza con previsione di deroga facoltativa all'obbligo di chiusura domenicale delle attività fino al 31 dicembre 2020:

- Artigianato Trevigiano Casartigiani – C.A.S.A. Di Treviso;
- Confartigianato – Associazione Artigiani della Marca Trevigiana di Treviso;
- Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa – CNA di Treviso;
- Federclai Veneto Assimpres Treviso di Ponzano Veneto.

VISTO che le suddette Associazioni si sono espresse in maggioranza favorevolmente e copia dei rispettivi pareri, pervenuti dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana con nota protocollo n. 186 in data 15/05/2020, sono agli atti del Comune;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

ORDINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di consentire, in via temporanea dalla data del presente provvedimento e fino al 31 Luglio 2020, fatte salve diverse disposizioni, l'apertura facoltativa nei giorni di domenica delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nel rispetto dell'orario stabilito con l'ordinanza n. 32 in data 23/07/2008;
3. per effettuare l'apertura domenicale facoltativa e per variazioni dell'orario precedentemente scelto deve essere presentata preventiva comunicazione al Comune

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale comunale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità;
- di trasmettere il presente provvedimento al Corpo Unico di Polizia Locale del Coneglianese, al Comando Stazione Carabinieri di Susegana ed al Commissariato di Polizia di Stato di Conegliano.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all'albo

pretorio comunale on line oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione medesima.

IL SINDACO
Gianpietro Cattai
(Firma acquisita digitalmente)